

STATUTO DI

“MUNUS – Fondazione di Comunità di Parma – Ente Filantropico – ETS”

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione del Terzo settore denominata **“MUNUS – Fondazione di Comunità di Parma – Ente Filantropico - ETS”**.

La Fondazione è un Ente Filantropico ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Codice del Terzo settore che esercita in via esclusiva attività a sostegno di categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 – Sede e durata

La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede nel Comune di Parma (PR) e ha durata a tempo indeterminato.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del Comune è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Finalità

La Fondazione ha come fine il miglioramento della qualità della vita delle persone, promuovendo lo sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale, culturale ed ambientale delle persone e prevalentemente di coloro che vivono o lavorano nel territorio del Comune e della Provincia di Parma, mediante lo svolgimento di attività filantropiche o delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del CTS.

Articolo 4 – Attività

La Fondazione persegue le proprie finalità tramite erogazioni gratuite in denaro, beni o servizi, anche di investimento - con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte - a sostegno di attività di interesse generale come definite dall'articolo 5 - in particolare lettere i) e u) - del CTS e, nel dettaglio, a sostegno di:

- a) persone svantaggiate o comunque bisognose di aiuto senza discriminazioni di genere, nazionalità o paese di provenienza;
- b) iniziative di soggetti pubblici o privati volte alla promozione e alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e alla promozione delle pari opportunità;
- c) soggetti pubblici o privati per:
 - progetti filantropici in genere;
 - progetti riguardanti lo studio e la realizzazione di soluzioni abitative anche temporanee per persone bisognose;
 - progetti di educazione, istruzione e formazione;
 - progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- d) azioni di adozione e aiuti cosiddetti “a distanza”.

La Fondazione, anche al fine della raccolta di fondi a qualsiasi titolo presso la collettività o enti in genere, può organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

La Fondazione formula proposte e promuove iniziative per rafforzare la rete solidale e filantropica della provincia di Parma in sinergia con le Istituzioni pubbliche o private presenti sul territorio.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione:

- promuove la costituzione di Fondi Patrimoniali Destinati finalizzati a sostenere i progetti e le attività sopra descritte;
- promuove la cultura del dono offrendo assistenza a coloro che intendono donare, vigilando sul buon esito delle donazioni, raccogliendo idonea rendicontazione sull'utilizzo delle risorse erogate e offrendo la possibilità di costituire al proprio interno Fondi Patrimoniali Destinati con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- attua ogni forma di stabile collaborazione con enti pubblici e privati e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento delle sue finalità d'interesse generale, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;
- stipula contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

In particolare, la Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità può:

- svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del CTS, da destinare al finanziamento delle proprie attività o da erogare a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- ricevere ed accettare lasciti testamentari e donazioni;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri nonché seminari e corsi di formazione;
- favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, il pubblico e gli organismi nazionali e internazionali;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra descritte purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del CTS.

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati o da persone fisiche;
- d) dal ricavato derivante dallo svolgimento di attività da parte della Fondazione;
- e) dalle rendite derivanti dagli investimenti patrimoniali;
- f) dall'avanzo di gestione.

È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le erogazioni da parte della Fondazione avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento. Tutte le risorse destinate alla Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Articolo 6 – Gestione del patrimonio

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 7 – Struttura organizzativa

Sono Organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo ed il Comitato dei Garanti.

Articolo 8 – Requisiti di professionalità e onorabilità

I componenti degli Organi devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali e trasparenti atti a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente.

Articolo 9 – Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed esclusione

Non possono far parte degli Organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) abbiano cariche di Governo, siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte, componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, ricoprano il ruolo di presidente e/o di componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di presidente e di componenti degli organi delle comunità montane.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine della Fondazione;
- c) il sopravvenire di una delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Comitato dei Garanti, che delibera in via definitiva.

Articolo 10 – Verifica delle cause ostative all'incarico

Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmettere all'Organo di appartenenza una autodichiarazione di presenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché di insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.

Nella prima riunione dopo la loro nomina, oppure nella prima riunione dopo la nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti e alla conseguente convalida degli eletti.

Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, di incompatibilità, originaria o sopravvenuta e/o di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia all'Organo di appartenenza, il quale provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, alla sua sostituzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 11 – Sospensione dalle cariche

È sospeso con effetto immediato dalle cariche ricoperte negli Organi della Fondazione e dall'incarico di Segretario Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza, e per tutta la durata dei provvedimenti che comportano l'esclusione, colui in capo al quale si verifichi una delle fattispecie che seguono. L'interessato è tenuto a comunicare all'Organo di appartenenza, senza ritardo, la condizione che è causa di sospensione:

- a) condanna penale anche con sentenza non definitiva o con decreto penale di condanna o con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per delitti non colposi.
- b) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
- c) applicazione di misure cautelari personali
- d) situazione di temporaneo conflitto di interessi con la Fondazione;
- e) instaurazione di una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza ritenga pregiudizievole per la continuità o l'efficienza o la trasparenza dell'attività della Fondazione stessa;
- f) originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Organo di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui gli eventi di cui al comma 1 del presente articolo si verifichino in capo al Segretario Generale.

Articolo 12 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche all'interno degli Organi della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) componenti, così nominati:

- a) 2 (due) componenti nominati congiuntamente dai primi 5 (cinque) donatori per entità della donazione fatta a sostegno dell'attività della Fondazione nei tre esercizi contabili precedenti – escludendo da tale novero gli enti pubblici di cui alla successiva lettera c) del presente comma. Qualora non fosse possibile individuare donatori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai donatori del precedente triennio;
- b) 2 (due) componenti nominati congiuntamente dai promotori dei Fondi Patrimoniali Destinati in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la nomina, escludendo da tale novero gli enti pubblici di cui alla successiva lettera c) del presente comma;
- c) 2 (due) componenti nominati congiuntamente dal Prefetto di Parma, dal Sindaco del Comune di Parma, dal Presidente della Provincia di Parma o da altro ente che, per riforma della pubblica amministrazione, potrebbe aver sostituito o modificato gli stessi;
- d) il Presidente, da individuarsi al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione e nominato all'unanimità (salvo il disposto dell'Articolo 14 – comma 1) dagli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati.

È compito dell'Organo di Controllo determinare e stilare le graduatorie di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo e predisporre l'elenco dei promotori dei Fondi Patrimoniali Destinati di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo. È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina.

In caso di cessazione dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei gruppi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo provvede alla sostituzione di quelli cessati e da esso precedentemente nominati.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i sei membri in carica provvedono alla sua sostituzione, con le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione e agisce, nel rispetto del presente Statuto, per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la direzione morale e amministrativa, ordinaria e straordinaria, della Fondazione;
- b) dispone dei poteri per l'amministrazione, anche straordinaria del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione, nell'ambito delle attività istituzionali, degli utili o avanzi di gestione;
- c) predispone ed approva, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti, il bilancio consuntivo;
- d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni (anche modali) e dei lasciti;
- e) stabilisce i criteri per le erogazioni della Fondazione;
- f) delibera le erogazioni delle risorse raccolte dai Fondi Patrimoniali Destinati;
- g) delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente;
- h) predispone e approva, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti, le modifiche statutarie;
- i) provvede all'investimento più sicuro e redditizio del patrimonio della Fondazione e cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui la medesima dispone;
- j) delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione;

k) nomina il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per la gestione a ciascuno (singolarmente o congiuntamente) dei suoi membri per determinate categorie di atti e/o per singole materie.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invio ai componenti dello stesso, con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 (cinque) giorni o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

In materia di modifiche statutarie, trasformazione, scioglimento o estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rinominabili per complessivi massimi tre mandati anche non consecutivi. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Articolo 14 – Presidente

È nominato all'unanimità dai 6 (sei) componenti del Consiglio di Amministrazione (a loro volta nominati secondo la procedura indicata nel primo comma dell'art.13), non all'interno degli stessi. In caso non si dovesse raggiungere l'unanimità per più di 4 (quattro) consultazioni/votazioni consecutive sarà sufficiente la maggioranza dei membri del Consiglio già nominati.

Deve essere persona di fiducia che sappia conciliare competenza, credibilità e capacità di rappresentanza.

Convoca, presiede e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione, del quale, dopo la propria nomina, entra a far parte.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo Organo nella prima riunione utile.

Articolo 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, all'interno dei propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 16 – Organo di Controllo

È composto da 3 (tre) componenti effettivi con contemporanea nomina di 2 (due) componenti supplenti, così nominati:

- a) 1 (un) componente effettivo ed 1 (un) componente supplente nominati congiuntamente dai primi 5 (cinque) donatori per entità della donazione fatta a sostegno dell'attività della Fondazione nei tre esercizi contabili precedenti – escludendo da tale novero gli enti pubblici di cui alla successiva lettera c) del presente comma. Qualora non fosse possibile individuare donatori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai donatori del precedente triennio;
- b) 1 (un) componente effettivo nominato congiuntamente dai promotori dei Fondi Patrimoniali Destinati in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la nomina, escludendo da tale novero gli enti pubblici di cui alla successiva lettera c) del presente comma;
- c) 1 (un) componente effettivo ed 1 (un) componente supplente nominati congiuntamente dal Prefetto di Parma, dal Sindaco del Comune di Parma, dal Presidente della Provincia di Parma o da altro ente che, per riforma della pubblica amministrazione, potrebbe aver sostituito o modificato gli stessi.

In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo dell'Organo di Controllo, subentra il sindaco supplente più anziano; intendendosi per tale colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

La sostituzione del componente supplente divenuto componente effettivo dell'Organo di Controllo compete al gruppo di cui alla lettera a) e alla lettera c) del primo comma del presente articolo che aveva in precedenza nominato il componente supplente divenuto effettivo.

È compito dell'Organo di Controllo determinare e stilare le graduatorie di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo e predisporre l'elenco dei promotori dei Fondi Patrimoniali Destinati di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato a maggioranza al proprio interno dai componenti effettivi.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Controllo:

- a) controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge e di statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- b) esercita la revisione legale nel caso in cui, ricorrendone i presupposti di legge, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I componenti effettivi dell'Organo di Controllo devono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rinominabili per complessivi massimi tre mandati anche non consecutivi. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Articolo 17 – Comitato dei Garanti

È composto da:

- 1 (un) componente nominato dal Consiglio del Distretto Notarile di Parma, scelto tra i propri iscritti;
- 1 (un) componente nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Parma, scelto tra i propri iscritti;
- 1 (un) componente nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Parma, scelto tra i propri iscritti.

Il Comitato dei Garanti:

- a) verifica e garantisce i terzi rispetto al perseguimento della mission e rispetto alla legittimità e alla trasparenza dei processi e delle procedure della Fondazione;
- b) esprime parere vincolante in ordine al bilancio consuntivo;
- c) esprime parere vincolante in ordine alle proposte di modifica statutaria;
- d) arbitra eventuali vertenze in ordine all'applicazione dello statuto della Fondazione;
- e) ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori, tra la Fondazione e i promotori dei Fondi Patrimoniali Destinati e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme erogate nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza, la sospensione e la esclusione dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti dell'Organo di Controllo.

Il Presidente del Comitato dei Garanti è eletto a maggioranza dai componenti del Comitato stesso.

I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica tre esercizi e sono sempre rinominabili.

Articolo 18 – Presidente emerito

Nel caso in cui lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente emerito, scegliendolo fra le persone che hanno ricoperto la carica di Presidente e che con la loro attività hanno dato prova di particolare attaccamento alla Fondazione, dando ad essa lustro e autorevolezza. In ogni caso la carica di Presidente emerito non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

Il Presidente emerito, se nominato, ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale della Fondazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale della Fondazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, può dirigere progetti ed altre attività della Fondazione».

Articolo 19 – Segretario Generale

Nel caso in cui lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Generale della Fondazione.

Il Segretario Generale, se nominato, provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione; egli è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altro soggetto all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Segretario Generale di regola partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; redige i relativi verbali, anche avvalendosi del personale della Fondazione, di volta in volta ammesso a partecipare alle riunioni di tale Organo; provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione, a eseguirne le deliberazioni e a compiere tutti quegli atti per i quali abbia avuto mandato dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione

Articolo 20 – Libri sociali

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del CTS e le scritture contabili previste dall'art. 13 del CTS e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Articolo 21 – Disposizioni contabili

L'esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, lo sottopone al parere vincolante del Comitato dei Garanti e, successivamente, lo approva.

All'interno del bilancio dovranno essere evidenziate le donazioni modali ricevute ed il loro utilizzo.

Gli utili e/o gli avanzi d'esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di esercizio, fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 22 – Scioglimento della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e nomina uno o più liquidatori, determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 9 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La Fondazione, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di solidarietà sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.

Articolo 23 – Norme residuali

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi, si applica quanto previsto dal CTS e dalle relative disposizioni di attuazione e s'intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute e le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 24 – Disposizioni transitorie

L'inserimento nella denominazione della locuzione "Ente filantropico" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di Ente filantropico e di Ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

27 Aprile 2023